



CSA Regioni Autonomie Locali

Segreteria Lazio

Via R. R. Garibaldi, 7 – 00147 Roma
Tel. 06.51601827 cell. 3336571625 fax 06.51601827

Sito internet www.qua-dir.it

posta elettronica: segreteria@pec.csalazio.it
vsecco@qua-dir.it oppure csasegreteria@qua-dir.it

Protocollo n. 1921
Roma lì 5 agosto 2022

. Alla Direzione Regionale della Direzione
Affari istituzionali e Personale
Direttore **Luigi Ferdinando Nazzaro**

e p.c All'assessorato Lavoro e nuovi diritti,
Formazione, Scuola, Politiche per la
ricostruzione, Personale
Assessore **Claudio di Bernardino**

A tutto il Personale

Oggetto: legge 104 del 5 febbraio 1992 art.33 comma 3 e 6

Egr. Direttore,

la sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità ha avuto come conseguenza il dilatarsi dei tempi di attesa per molti colleghi regionali nelle more dell'iter sanitario di revisione al fine di non perdere detto diritto ha presentato e continua a presentare tramite mail una "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE" ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di seguito arriva dai suoi uffici una comunicazione che concede la fruizione dei permessi per un periodo a volte di tre o due o quattro mesi, poi si ricomincia con l'iter della domanda.

Corre l'obbligo segnalare che l'INPS con il messaggio n.93 del 13 gennaio 2021 ha semplificato l'iter come previsto nella circolare dell'8 luglio 2016 n.127 la quale aveva già evidenziato, che il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 in base a un verbale sottoposto a revisione, benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, poteva continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall'Istituto nelle more della definizione dell'iter sanitario di revisione fino al compimento dell'iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.

Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell'iter sanitario di revisione e pertanto può interrompere questo plus lavoro degli uffici regionali chiamati a prologare su autocertificazioni uguali ogni volta fatta eccezione che per la data.

Certi di aver contribuito, nel reciproco rispetto delle parti, per il bene dei colleghi interessati dalla problematica si ringrazia anticipatamente per un suo intervento al riguardo.

Il Segretario
(**Valerio Secco**)